



**Accogliendo le sollecitazioni del Presidente Errico e della Federazione, i senatori MALPEZZI, MANCA, MISIANI, FERRARI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNA', ROSSOMANNO e MARCUCCI del Gruppo PD (emendamento 2.0.28) e i senatori TOFFANIN, FLORIS, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA e GALLONE del Gruppo FI (emendamento 5.0.5) hanno presentato la nostra proposta per l'esonero dal canone unico.**

**Stiamo leggendo gli oltre 2700 emendamenti per verificare altre proposte di questo genere. Segue circolare.**

**Roma 22 dicembre 2021**

A.S. 2448

Emendamento

Art. 2

MALPEZZI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNA', ROSSOMANNO, MARCUCCI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis

*(Proroga esonero canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria)*

1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) al comma 2, le parole: " 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti:"30 giugno 2022";  
b) al comma 3, le parole: " 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti:"30 giugno 2022";  
c) al comma 4, le parole: " 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti:"31 dicembre 2022";  
d) al comma 5, le parole: " 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti:"31 dicembre 2022"  
3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 165 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

*Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: << di 600 milioni di euro per l'anno 2022 >> con le seguenti:<< di 435 milioni di euro per l'anno 2022>>*

2.0.28

EMENDAMENTO

Art.5

TOFFANIN, FLORIS, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art.5-bis.

1. I titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, sono esonerati, per l'anno 2022, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

*Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.*

5.0.5